

N.....del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12 LUG. 2011 al 27 LUG. 2011

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni



**COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA**

Determina N. 97 /3°Settore N. 238 del Reg.Gen

Del 1/7/2011 del 12 LUG. 2011

SETTORE TECNICO

ORIGINALE

COPIA

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana nel territorio di Serracapriola- D.lgs 152/2006. Schema di appendice al contratto di appalto n.1513/1990 di concessione del servizio di igiene urbana e complementare. Impegno di spesa

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO :

CHE con delibera della G.M. n. 105 del 29/11/1999, resa esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 47 L. 142/90 veniva affidato alla TECNECO Servizi Generali S.r.l. l'appalto del servizio di nettezza urbana per l'importo netto complessivo per l'intera durata dell'appalto di L. 6.205.500 pari a € 3.204.873,30 oltre IVA;

CHE con contratto di Rep. n. 1513 del 06.12.1999, registrato a San Severo al n. 1698/1 in data 10.12.1999 - Serie I[^], il Comune di Serracapriola, affidava a seguito di specifica ed apposita procedura ad evidenza pubblica, svolta con il sistema del pubblico incanto, il servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. alla ditta TECNECO ECOLOGISTICA - Servizi Generali, con sede in Foggia alla Via Manfredonia Km 2.200, che aveva offerto un ribasso pari all' 1,5% sull'importo a base di appalto annuo di € 700.000.000 pari a € 361.519,83;

CHE la durata del contratto è di nove anni a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, la quale risulta da apposito verbale redatto dalle parti ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale;

CHE con processo verbale di consegna di effettivo inizio del servizio redatto in data 13.12.1999 si provvedeva alla consegna dei lavori così come previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto specificando, ai soli fini della decorrenza contrattuale, che il servizio avrebbe avuto inizio in data 16.12.1999 e che a fare data da tale giorno sarebbero decorsi i tempi di validità del contratto;

CHE pertanto in data 16.12.2008 è venuto a naturale scadenza il contratto d'appalto per la gestione del servizio di Raccolta e Smaltimento RR.SS.UU. sul territorio del Comune di Serracapriola, come espressamente previsto dalle clausole contrattuali;

CHE nel frattempo il Comune di Serracapriola con delibera di C.C. n. 21 del 24.07.2008 esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato lo schema di statuto e di convenzione del Consorzio A.T.O. per la gestione dei rifiuti solidi urbani del Bacino FG/1 di cui al Decreto Commissariale n. 189/CD del 19/10/2006 il quale ha adottato, quale strumento tecnico di supporto per la trasformazione delle autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale in soggetti con personalità giuridica, gli schemi di statuto e di convenzione del "Consorzio A.T.O." ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.31 del D.Lgs. n.265/00;

CHE il Comune di Serracapriola con delibera di C.C. n. 32 del 15.10.2008 riapprovava lo schema di Statuto e di Atto Costitutivo dell'Ambito Territoriale Ottimale, per la gestione dei RR.SS.UU. del Bacino FG/1, a seguito di modifiche apportate;

CHE con successiva delibera di C.C. n. 39 del 03/11/2008 il Comune di Serracapriola, in seguito all'adozione di ulteriori modifiche apportate, revocava le proprie precedenti delibere n. 21 del 24.07.2008 e n. 32 del 15.10.2008 e riapprovava in via definitiva il nuovo schema di Statuto e di Atto Costitutivo dell'Ambito Territoriale Ottimale, per la gestione dei RR.SS.UU. del Bacino FG/1;

PRESO ATTO che è stato sottoscritto, da parte dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di competenza, innanzi al Notaio incaricato dall'Amministrazione provinciale, lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'ATO FG/1;

VISTO il comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n.152, il quale prevede che i soggetti che esercitano il servizio, alla data di entrata in vigore della parte 4[^] dello stesso decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito;

RILEVATO che la prevista istituzione delle Autorità d'Ambito, avrebbe prodotto automaticamente il trasferimento al nuovo ente delle competenze in materia di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, provvedendo tali autorità, all'affidamento a terzi del servizio de quo, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie come riportato dall'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006;

CHE il sistema predisposto dalla citata fonte normativa persegue l'obiettivo di superare la frammentazione nelle gestioni su base locale, prediligendo al contrario la previsione di una gestione integrata ad opera di un unico gestore cui vengono affidate a mezzo di procedura comunitaria, la

realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti oltre che quelle di raccolta, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti;

CHE tale scopo viene perseguito dal legislatore proprio attraverso il contenuto degli articoli 198 e 204 del D.Lgs. 152/2006, sancendo la cessazione anche anticipata delle gestioni in corso a seguito dell'affidamento del servizio integrato al nuovo gestore ciò in quanto il citato decreto stabilisce che "I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito", ed ancora "In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta";

CHE in sintesi, la normativa nazionale di riferimento prevedeva che gli enti (che possono essere anche gestori diretti) continuino la loro attività fino a che si sarà realizzata la gestione del servizio secondo le modalità stabilite dall'Autorità d'ambito e che conseguentemente le gestioni in essere (quali che siano) continuino fino al medesimo termine (scelta del gestore da parte dell'Autorità d'ambito);

CHE alla luce della predetta situazione normativa non sembrava ammissibile configurare la possibilità di nuovi affidamenti da parte degli Enti di Bacino, attività e procedimenti che ai sensi della normativa richiamata sarebbero dovute rientrare nelle esclusive competenze delle Autorità d'Ambito;

CHE a tal fine fu richiesto uno specifico parere, giusta nota sindacale n. prot. 6640 del 03/07/2008, alla Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonfica, per conoscere l'avviso dell'Assessorato in relazione alle procedure da seguire per la gestione del servizio rifiuti in considerazione della costituzione dell'ATO FG/1 in fase di definizione;

CHE la Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonfica, con nota a firma del Dirigente del Servizio, ing. Antonello Antonicelli, n. prot. 6377 del 23/10/2008, assunta in pari data al protocollo comunale al n. 10288, ha comunicato tra le altre cose che: "La ratio della norma nonché dell'intera disciplina sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è proprio quella di superare la frammentazione delle gestioni sicché appare fortemente auspicabile evitare nuovi affidamenti intermedi tra la cessazione delle gestioni esistenti e l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito dal momento che la normativa nazionale stabilisce che le gestioni esistenti continuano in regime di proroga ex lege", ed ancora: "Si ritiene quindi che, malgrado i ritardi delle Autorità d'ambito nell'adempimento dell'obbligo di compiere oggi attività finalizzata all'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore unico cui affidare il ciclo integrato dei rifiuti, ciascun Comune non possa provvedere ad indire autonomamente procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore del servizio di igiene urbana perché questo tradirebbe la volontà della legge di organizzare il servizio a dimensione d'ambito";

CHE come risulta dalla citata nota è stata emanata la deliberazione della Giunta Regionale n. 8621 del 27/05/2008 con la quale sono state approvate le "Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani";

CONSIDERATO che in seguito alla costituzione formale dell'ATO FG/1 doveva essere definita la gestione integrata dei rifiuti per l'ambito territoriale nel quale ricade il territorio del Comune di Serracapriola;

RILEVATO come risulta dalla nota di accompagnamento al parere regionale in data 23/10/2008 che tale parere, sollecitato dal Comune di Serracapriola, è stato trasmesso in forma di circolare a tutte le Autorità d'Ambito della Regione Puglia ed a tutti i Comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali;

CHE pertanto la situazione del Comune di Serracapriola, alla luce di quanto sopra riferito consentiva una vera e propria prosecuzione ex lege dell'attuale gestione per come disciplinata dal

contratto di affidamento già richiamato n. rep. 1513 del 06/12/1999, in attesa che l'Ente d'ambito indica apposita gara di rilievo comunitario per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti; CHE la Giunta comunale con propria deliberazione n. 128 del 03/12/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, sulla base di quanto recato anche nelle premesse al presente atto dirigenziale, e quindi della normativa di settore vigente e del parere reso dalla Regione Puglia, ha ritenuto di prorogare il contratto n. rep. 1513/1999, stipulato tra il Comune di Serracapriola e la ditta appaltatrice TECNECO ECOLOGISTICA di Foggia agli stessi patti e condizioni in esso contenuti, a decorrere dal giorno 17/12/2008 e fino all'affidamento da parte dell'ATO FG/1 del servizio integrato dei rifiuti all'operatore unico individuato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, tramite apposita procedura di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che la legge nazionale 42/2010 prevede entro il 31 dicembre 2010 la chiusura delle autorità d'ambito territoriale che avrebbero dovuto organizzare, affidare e controllare la gestione del servizio idrico e dei rifiuti, assegnando nel contempo alle Regioni il compito di decidere a chi trasferire le competenze;

CHE però a ormai pochi giorni dalla scadenza del termine normativamente previsto non risulta allo stato l'adozione di atti, in particolare specifiche disposizioni di legge, da parte della Regione Puglia, in riferimento agli adempimenti previsti che contengano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'attribuzione delle funzioni già esercitate o che avrebbero dovuto essere esercitate dalle Autorità d'Ambito;

ACCERTATA quindi la mancata adozione di provvedimenti di qualsivoglia natura da parte della Regione Puglia, si rende necessario da parte di questo Ente l'adozione di provvedimenti che garantiscano la continuità dei servizi di raccolta dei RR.SS.UU. trattandosi di servizio che attiene all'igiene e sanità degli abitati;

CHE in tale situazione la Giunta comunale con proprio atto n. 173 del 13/12/2010 ha previsto la possibilità di una proroga del contratto in essere con l'attuale gestore del Servizio ditta Tecneco Ecologista di Foggia, nelle more dell'attivazione della relativa procedura di gara, senza dimenticare che in ogni caso l'Amministrazione con nota a firma del Sindaco in data 15/12/2010 n. prot. 12152 ha chiesto alla Regione un parere circa l'attuale situazione e le modalità di individuazione dei nuovi gestori;

Considerato che con determina R.G. N.456 del 20/12/2010 si approvava lo schema di appendice al contratto di appalto n.Rep.1513/1999 di concessione del servizio di igiene urbana e complementari;

Considerato, altresì, che con la stessa determina s'impegnava la somma di euro 267.500,00, per il pagamento del canone del servizio di igiene urbana relativo al periodo 17/12/2010 e fino a tutto il 16/6/2011;

Ritenuto d'impegnare ulteriormente la somma di euro 267.500,00, per il pagamento del canone del servizio di igiene urbana, a decorrere dal 17/06/2011 e comunque fino all'affidamento da parte del Comune del servizio di gestione integrata dei rifiuti, al gestore individuato tramite apposta gara di appalto europea, come da appendice al contratto di appalto di concessione del servizio di igiene urbana e complementari, Rep.1513/1999.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.lgs 267/2000;


Visto il D.lgs 152/2006;

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito s'intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90;
- 2) di prendere atto degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo n.173 del 13/12/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000, con la quale sulla base di quanto recato anche nelle premesse al presente atto dirigenziale, e quindi della normativa di settore vigente, l'organo esecutivo dell'Ente ha ritenuto di prorogare il contratto n. Rep.1513/1999, stipulato tra il Comune di Serracapriola e la ditta appaltatrice Tecneco ecologista di Foggia agli stessi patti e condizioni in esso contenuti e comunque al massimo fino all'affidamento da parte dell'Ente del servizio integrato dei rifiuti in seguito a specifica gara di appalto.
- 3) d'impegnare la somma di euro 267.500,00 per il pagamento del canone del servizio di igiene urbana dal 17/06/2011 e fino a espletamento gara.
- 4) D'imputare la somma di euro 267.500,00 all'intervento 1090503 "Prestazioni di servizi" Ob.1051 "Canone alla ditta appaltatrice per il servizio nettezza urbana" del bilancio 2011.
- 5) Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
- 6) Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della presente attestazione.

Serracapriola il

17/2011

Il Responsabile del Settore



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.51 comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000 ed al contenuto del principio contabile per gli enti locali n. 2 gestione nel sistema di bilancio - punto 73.

APPONE


Il visto di regolarità contabile

ATTESTANDO

La copertura finanziaria della spesa.

Serracapriola, li

11 LUG. 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Antonio Potente)

